

Codice DB1016

D.D. 6 giugno 2013, n. 300

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Realizzazione campo di gara di canottaggio - Lago di Candia". Proponente: Comune di Candia Canavese - Lago di Candia Sport srl (TO). Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT 1110036 "Lago di Candia".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la "Realizzazione campo di gara di canottaggio – Lago di Candia" all'interno del SIC/ZPS IT 1110036 "Lago di Candia", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- non potranno essere effettuate attività di allestimento, gare e "disallestimento" al di fuori del periodo diurno (prima dell'alba e dopo il tramonto);
- le barche utilizzate nelle varie fasi dovranno seguire tassativamente il percorso delineato nella documentazione presentata, avvalendosi, se possibile, di natanti con motore elettrico;
- è vietata l'apertura di varchi attraverso la vegetazione, lungo le sponde naturaliformi, per poter assistere anche alle gare;
- i siti destinati allo stoccaggio di eventuali materiali impiegati per l'allestimento e il "disallestimento" dovranno essere localizzati preferibilmente nell'ambito di superfici già degradate, evitando così di compromettere aree con un buon grado di naturalità. Eventuali danni a tali aree dovranno essere prontamente ripristinati;
- tutte le aree interessate dall'evento, all'interno ed in prossimità del SIC/ZPS, dovranno essere accuratamente individuate e delimitate;
- dovrà essere garantito lo smantellamento tempestivo dei cantieri al termine dei lavori ed effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

La direzione lavori ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione di inizio e fine dei lavori al Parco naturale del lago di Candia e all'ARPA struttura "Ambiente e Natura", in modo che possano essere organizzate le attività di verifica e controllo.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari